

TRIBUNALE CIVILE DI PISA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

con richiesta di provvedimento cautelare

Per la **Nicolosi Angela Donata** nata a Catania il 09/04/1979 e ivi residente in via Rosa Balestrieri n.32, C.F. NCLNLD79D49C351O, elettivamente domiciliata in Pisa presso la Cancelleria del Tribunale e rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'Avv. Marika Ballarino del Foro di Catania (C.F. BLLMRK87R71C342A - PEC marika.ballarino@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095383876)

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588), l'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana in persona del legale rapp.te p.t. e l'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, in persona del legale rapp.te p.t.

PER LA DECLARATORIA

Del diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l'Ambito Sicilia 0009 o presso uno degli ambiti territoriali della regione Sicilia indicati in domanda in ordine di preferenza

PREMESSE

La ricorrente è una docente di scuola primaria, immessa in ruolo a decorrere dall'a.s. 2015/2016 mediante la “fase C” del piano straordinario di



assunzioni previsto dalla legge n.107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), reclutata tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) ove era inserita da svariati anni.

La ricorrente è stata assunta nella provincia di Milano su sede provvisoria ai sensi del comma 101 dell'art. 1 della predetta legge n. 107/2015.

Dovendo partecipare alle operazioni di mobilità straordinaria valevoli per l'a.s. 2016/2017, pur riportando un punteggio di **62 punti + 6 di ricongiungimento**, la ricorrente è stata trasferita a decorrere dall'1 settembre 2016 presso l'Ambito territoriale Toscana TOS0000019, presso l'istituto Comprensivo "Iqbal Masih" di Bientina, ove attualmente è titolare (e ciò si chiarisce anche ai fini della competenza territoriale di codesto Tribunale); tutto ciò, nonostante il predetto punteggio e nonostante avesse indicato per primi gli ambiti della Regione Sicilia, nel seguente ordine: SICILIA AMBITO 0009, SICILIA AMBITO 0010, SICILIA AMBITO 0007, SICILIA AMBITO 0006, SICILIA AMBITO 0008, SICILIA AMBITO 0026, SICILIA AMBITO 0025, SICILIA AMBITO 0014, SICILIA AMBITO 0013, SICILIA AMBITO 0012, SICILIA AMBITO 0011, SICILIA AMBITO 0015, SICILIA AMBITO 0016, SICILIA AMBITO 0023, SICILIA AMBITO 0024, SICILIA AMBITO 0004, SICILIA AMBITO 0005, SICILIA AMBITO 0002, SICILIA AMBITO 0003, SICILIA AMBITO 0017, SICILIA AMBITO 0018, SICILIA AMBITO 0019, SICILIA AMBITO 0020, SICILIA AMBITO 0022, SICILIA AMBITO 0021, SICILIA AMBITO 0028, SICILIA AMBITO



0027 ed, a seguire, gli altri ambiti della regione Calabria, e solo al posto 31 tra le preferenze, l'ambito assegnatole in Toscana.

La mancata assegnazione della ricorrente presso uno degli ambiti della regione Sicilia, e regioni limitrofe, nell'ordine indicato in domanda, è frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità.

Invero, come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione, risultano essere stati trasferiti su posti (*rectius* ambiti) della provincia di Catania, e comunque negli altri ambiti territoriali indicati in domanda dalla ricorrente, svariati aspiranti, pur dotati di punteggio di gran lunga di molto inferiore a quello della ricorrente medesima.

In particolare, come si evince dal tabulato allegato, sono numerosi i docenti che hanno ottenuto il trasferimento presso uno degli ambiti della Regione Sicilia (i medesimi indicati in domanda dalla ricorrente) e che vantano un punteggio inferiore a 62 punti (più 6 di ricongiungimento).

Si riporta in allegato (ALL. 6), a tale fine, lo stralcio dei trasferimenti.

I predetti soggetti che hanno beneficiato del trasferimento sugli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente, sono stati reclutati al pari della stessa, **con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c),** ma assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012 e sulla cui stessa assunzione gravano, peraltro, seri profili di illegittimità.

La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, l'amministrazione scolastica, utilizzando la



contrattazione integrativa, ha di fatto creato una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore di coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012.

Questi ultimi, invero, sono stati collocati dalla contrattazione collettiva integrativa in una fase (*Fase B.3¹*) della mobilità, antecedente a quella della ricorrente (*Fase C²*), con ciò muovendosi con precedenza ed esclusivamente all'interno della provincia di assegnazione all'atto dell'assunzione (in specie Catania) e non su scala nazionale come tutti gli altri docenti, cfr. CCNI sulla mobilità dello 08.04.2016, art. 6, comma 1, *fase B* punto 2 ed art. 6, comma 1, *fase C*).

Tale operato ha stravolto il criterio meritocratico del punteggio.

Non solo.

Allorché sono stati resi disponibili i posti su cui effettuare la mobilità territoriale o professionale delle altre categorie di docenti che per legge andavano movimentati prima, sono stati considerati utili i soli posti dei docenti assunti (sempre nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni) tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE), mentre altrettanto non è avvenuto per i docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2012³.

¹ La fase B della mobilità riguarda:

1. Assunti prima del 2015 che chiedono trasferimento interprovinciale
2. Assunti prima del 2015 che chiedono contemporaneamente trasferimento interprovinciale e passaggio di cattedra/ruolo
3. Assunti da GM 2012 con piano assunzioni legge 107, sia in fase B che in fase C

² Riguarda gli assunti in fase B e C da GAE con legge 107.

³ cfr. c.c.n.i. sulla mobilità dello 08.04.2016 art. 6, comma 1, *fase A* punto 1 e punto 2 ed art. 6, comma 1, *fase B* punto 1. (*all n. 7*)



A causa di ciò, la ricorrente, pur vantando un punteggio di 62 punti (più 6 di ricongiungimento), è stata trasferita a Bientina, mentre **risultano movimentati all'interno della stessa provincia di Catania numerosi docenti, sebbene dotati di un punteggio ben più basso (anche con 12 punti – tra gli altri Spinella Maria Adele) e ciò si evince dall'estratto dei trasferimenti avvenuti in fase B3 nella provincia di Catania (ALL. 6)**

La mancata assegnazione presso uno degli ambiti della provincia di Catania, indicati in domanda e gli atti ad essa presupposti, ivi compreso il contratto integrativo sulla mobilità valevole per l'a.s. 2016/2017, sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. LE REGOLE GENERALI SULLA MOBILITÀ.

Le regole generali sulla mobilità del personale docente sono contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94, attualmente in vigore e prevedono che:

“3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui



all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti”⁴.

“I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza”⁵.

2. LA MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE EX COMMA 96, LETTERE A) E B), SECONDO IL CCNI.

Il sistema della mobilità territoriale prevede diversi livelli territoriali (comunale, provinciale ed interprovinciale).

Ed in ognuno di tali livelli le regole sono uguali e valide per tutti nel senso che tutti partecipano con i rispettivi titoli, espressi dal punteggio.

Il CCNI ha stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, prevedendo (1) l'accantonamento dei posti per una (sola) determinata categoria di docenti e (2) la movimentazione di una categoria con precedenza rispetto alle altre senza che ne sussistano i presupposti.

Ma andiamo con ordine.

⁴ art. 462

⁵ art. 463, comma 1



L'art. 6 del CCNI stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D).

Le fasi sono collegate al momento dell'assunzione.

La ricorrente rientra nella categoria del personale docente ex comma 96, lett. b)⁶ della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo da GAE), di contro, il personale che ha beneficiato della mobilità in danno della ricorrente medesima è quello di cui al comma 96, lett. a)⁷ della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo da graduatorie di merito del concorso 2012).

Ambedue le tipologie di personale indicato sono state assunte con la medesima decorrenza (a.s. 2015/2016) e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

Alla luce di tale circostanza (stesse regole di assunzione e stessa decorrenza giuridica della nomina in ruolo), quindi, tali tipologie di personale avrebbero dovuto essere trattate allo stesso modo in sede di mobilità.

Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto.

Il CCNI, invero, all'art. 2, comma 3, prevede:

“3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo

⁶ i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

⁷ i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico di cui al DDG 82/2012.



accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria”.

Il CCNI, inoltre, prevede che il personale immesso in ruolo da concorso⁸ venga movimentato nella fase B2 (art. 6) e che il personale immesso in ruolo da GAE⁹, venga movimentato nella fase C (art. 6).

In particolare, tale fase C espressamente prevede:

“Gli assunti nell’a.s. ’15/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte, ovvero, in assenza di istanza, d’ufficio, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti “.

I docenti movimentati nella fase immediatamente precedente (fase B.2.) sono “gli assunti nell’a.s. ’15/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, i quali indicheranno solo l’ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia” e, cioè, i docenti ex comma 96, lett. a).

Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il CCNI ha previsto che il personale reclutato dalle graduatorie di merito del concorso 2012, venga movimentato prima di (nel senso di: con precedenza rispetto al personale reclutato dalle GAE) e con posti, addirittura, accantonati.

Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince che il CCNI ha previsto che il personale reclutato da concorso (e di seguito vedremo se si tratta di

⁸ Personale di cui al comma 96 lett. a).

⁹ Personale di cui al comma 96 lett. b).



vincitori di concorso o semplici idonei) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al personale reclutato da GAE.

Tali previsioni contrattuali sono illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l'odierna ricorrente ad adire codesto Tribunale.

Come già evidenziato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso (art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 105/2015).

Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili rispetto alle province/ambiti in cui sono stati assegnati in via provvisoria all'atto dell'immissione in ruolo.

Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di “posti vacanti e disponibili”, quali devono intendersi anche quelli occupati dai docenti immessi in ruolo da concorso (comma 96, lett. a).

Anzi, come riferito, la normativa, va interpretata in senso esattamente opposto e con una preferenza nei confronti del personale docente ex art. 1, comma 96, lett. b) della L. n. 105/2015 (GAE), perché dotato di maggiori titoli, di maggiore anzianità di servizio e di esperienza (com'è facile intuire anche con una sommaria lettura del tabulato dei trasferimenti, in cui i docenti immessi in ruolo da concorso – per di più semplici idonei e non già vincitori – si trovano collocati con pochissimi punti, a fronte dei punteggi



ben più elevati, indice di maggiore esperienza e professionalità acquisita, posseduti dai docenti assunti tramite GAE).

La previsione di accantonamento dei posti equivale quindi alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Operando nel modo descritto nel CCNI, inoltre, le movimentazioni sono avvenute “*per categoria*” e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all’interno di ciascuna categoria.

Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati e con precedenza rispetto ad un’altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria “privilegiata” hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che, a parità di condizioni, è stata movimentata dopo, per un ambito territoriale più ampio e senza alcun accantonamento di posti.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

Come dianzi evidenziato, **altri concorrenti della stessa procedura di mobilità, e della stessa fase, con punteggio, e posizione di gran lunga peggiore nel predetto elenco, sono stati assegnati nelle sedi indicate**



dalla ricorrente con maggiore preferenza, e comunque in una sede di gran lunga viciniora rispetto a quella ben più distante assegnata alla ricorrente medesima. Nella documentazione in atti si sono indicate le situazioni relative agli ambiti della Regione Sicilia, ed è poi stato effettuato anche uno stralcio relativo ai soli ambiti della provincia di Catania.

In tal modo il M.I.U.R. ha tradito palesemente il **principio dello scorrimento della graduatoria**, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Insomma via via scorrendo le preferenze indicate nella domanda, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con minor punteggio della ricorrente.

Orbene, come appena affermato, **lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare** per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercé l'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, **"lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione"**¹⁰.

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e

¹⁰ Cassazione civile, 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.



personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., *ex multis*, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del **Consiglio di Stato**¹¹ sul tema: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento.*

In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata".

Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il Ministero fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto come chiarito dallo stesso **Consiglio di Stato** "il criterio dell'assegnazione delle sedi di

¹¹ Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611



concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore.

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Come chiaramente affermato dal **Tribunale di Taranto** in una vicenda per molti versi analoga, "la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore". (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

Per dirla con il **Consiglio di Stato**¹², *"neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti."*

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine

¹² Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011



espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore").

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente con punteggio di 62 punti (più 6 di ricongiungimento) è stata trasferita a Bientina, mentre il personale di cui al prospetto allegato, anche con soli 12 punti, è stato movimentato in fase B3, come emerge dal bollettino dei trasferimenti, pur con punteggio di gran lunga inferiore, trattandosi, si ripete, di docenti assunti assieme alla ricorrente con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94 e la legge 107/2015 non prevedono, ed, anzi escludono, che il personale ex comma 96 lett. a) debba usufruire di posti accantonati e debba essere movimentato prima di quello ex comma 96, lett. b).

Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata sia nella legge (articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola e L. n. 107/2015) che nello stesso CCNI alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei docenti reclutati mediante concorso, rispetto al personale reclutato tramite GAE, entrambi assunti con la medesima decorrenza – a.s. 2015/2016 - nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) e sullo stesso tipo di organico.



Peraltro, per gli effetti particolarmente limitativi per taluni e vantaggiosi per altri, un simile principio non può neanche essere dedotto attraverso un'attività interpretativa.

Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett. a) e movimentare, inoltre, tale categoria con precedenza rispetto al personale ex comma 96, lett. b) ha determinato:

- in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale immesso in ruolo da concorso) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso, per di più come semplici idonei e non pure, cosa ben diversa, come vincitori) che non sono meritevoli di alcuna tutela, considerato che da concorso provengono anche coloro che sono iscritti nelle GAE;
- il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i docenti G.A.E. assunti nel 2015/2016), i quali (essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio) piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale immesso in ruolo da concorso;
- il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa amministrazione pubblica ad essere imparziale;
- la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015.



In realtà, e per come meglio si vedrà in appresso, il trattamento di favore avrebbe dovuto essere disposto proprio nei confronti del personale, come la ricorrente, assunto ex comma 96, lett. b) (GAE).

E ciò per la ragione che:

- la ricorrente ha partecipato al concorso per la scuola primaria conseguendo la relativa abilitazione;
- ha potuto iscriversi nelle graduatorie permanenti sin dal 2000 (poi divenute GAE), per legge destinate ai soli docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento;

Al contrario, sull'assunzione del personale ex comma 96, lett. a) gravano seri profili di illegittimità ed, anche ammessane la regolarità del reclutamento, si tratta di personale con pochissimi titoli, spesso consistenti nella sola idoneità al concorso, tant'è che hanno conseguito un punteggio bassissimo, come si vince chiaramente da quanto riportato nei bollettini dei movimenti.

Ma non è tutto.

Come dianzi evidenziato, **si tratta di personale che non è risultato vincitore del concorso 2012, bensì semplice idoneo alla procedura concorsuale, e la cosa non è di poco conto.**

Invero, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, **il concorso indetto con DDG 82/2012 non aveva valore abilitante, ed era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei soli vincitori**, ossia dei



candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso.

Sennonché, a fronte dell'inutile condizione di "idoneo" nella procedura concorsuale di cui trattasi, tenuto conto della predetta natura della stessa, con DM 356/2014 è stato previsto che *"i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario ..., ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, ..."*.

Appare quindi *ictu oculi* come detta categoria di docenti che, in quanto non collocata in posizione utile in graduatoria, non vantava alcun titolo all'assunzione, né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso), si è vista catapultare, senza titolo alcuno, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, ma addirittura, e senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE.

L'aspetto ulteriormente paradossale in tutto ciò è dato anche dalla circostanza, che detti docenti nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni sono stati assunti in sede provvisoria sui posti dell'organico potenziato nelle province di residenza, quindi praticamente sotto casa.



L'illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi sotto casa, essendo stati loro riservati un numero di posti corrispondente.

3. DISAPPLICAZIONE DEL CCNI, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (**articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.2. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate**) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

- I. dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;
- II. dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le "*Fonti*" del rapporto di pubblico impiego,



che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia;

III. della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce:

“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.

Su identica fattispecie, il Tribunale di Roma (GdL dott.ssa Emili) con ordinanza del 12.12.2016, ha evidenziato che il l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Nell'ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:



- art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;
- art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”*;
- articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che *“tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”*;
- articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che *“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*, da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla *scelta dell'attività lavorativa* che intenda svolgere *sulla base delle proprie possibilità* e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, *senza discriminazione* alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività;



- in quanto ai docenti, come la ricorrente, sarebbe precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione (art. 6, Fase B.2. del CCNI, del 08.04.2016 del comparto scuola) che è riconosciuta a soggetti (i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015) che vantano titoli e requisiti palesemente inferiori;
- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita impostate sulla aspettativa di essere reclutate nella provincia (l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi GAE) ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;
- ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

5. SULL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE EX ART. 1, COMMA 96, LETT. A), AI SENSI DELLA L. N. 107/2015.

Senza alcun recesso da quanto sopra dedotto si contesta l'assunzione in sé dei docenti reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso del 2012, laddove avvenuto, come in ispecie, oltre la posizione corrispondente ai posti messi a concorso.

Infatti, come dianzi evidenziato, si tratta di concorso valevole ai soli fini dell'assunzione sui posti messi a concorso, così come previsto dal bando contenuto nel D.D.G. n. 82/2012.



L'inserimento nella graduatoria senza il collocamento in posizione utile ai fini dell'assunzione non dava titolo a nulla: né al conseguimento dell'abilitazione, né ad una futura assunzione mediante lo scorrimento della stessa.

Nessuno dei docenti assunti tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso 2012 nella fase C) del piano straordinario di assunzioni è vincitore di concorso.

Qualora ciò venisse contestato, in via istruttoria si chiede sin d'ora di emettere ordinanza ex art. 213 c.p.c. rivolta all'amministrazione scolastica al fine di confermare se i docenti di cui all'elenco sopra riportato sono o meno vincitori del concorso di cui al DDG 82/2012.

La legge 107/2015, pertanto, nel prevedere il reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso 2012 non può che essere letta nel senso di procedere alla assunzione dei soli docenti collocatisi in posizione utile ai posti banditi (c.d. vincitori).

Diversamente opinando essa sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

6. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUON FEDE.

La ricorrente lamenta, infine, l'assoluta mancanza di trasparenza dell'Amministrazione nel compimento delle operazioni di mobilità: non è



dato conoscere, infatti, per quale ragione ella, pur dotata di un punteggio elevato, non è stata movimentata neanche su una delle ulteriori sedi espresse, nell'ordine, in domanda, né su quelle più vicine.

L'amministrazione scolastica, infatti, si è limitata ad invocare l' "algoritmo" con cui è tarato il sistema, quasi ciò fosse indice di infallibilità, senza in alcun modo rendere note graduatoria degli aspiranti ai movimenti e sedi dagli stessi richieste.

Da qui la totale violazione, oltre che degli artt. 462 e 463 del D.Lvo 297/94, delle norme sull'obbligo di trasparenza nell'azione della p.a. (legge 241/90 in primis) e dell'art. 97 Cost., disposizioni che, per quanto riguarda il pubblico impiego, si traducono nell'obbligo di buona fede nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.

Stando così le cose, è ovvio il macroscopico errore di valutazione in cui è incorsa l'Amministrazione e che in questa sede si chiede di emendare ponendo rimedio al pregiudizio incorso alla ricorrente per effetto del mancato suo trasferimento negli Ambiti prescelti presso la provincia di Catania, in subordine presso gli altri ambiti della regione Sicilia indicati in domanda.

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, tuttavia, nelle more della definizione nel merito dello stesso, si impone la necessità della concessione di una misura cautelare che eviti alla ricorrente di subire danni gravi ed irreparabili.



Invero, per come dianzi evidenziato, la ricorrente avrebbe potuto ottenere il trasferimento presso un'istituzione scolastica degli Ambiti della provincia di Catania e, in ogni caso, in uno tra quelli della Regione Sicilia, o comunque in numerosi altre sedi viciniori – come dimostrato – ed invece è stata assegnata a Bientina.

Orbene, premesso che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va erogata ove, da un lato, la situazione giuridica dedotta sia qualificabile come situazione giuridica soggettiva (*fumus boni iuris*) e, dall'altro, tale posizione giuridica appaia minacciata da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*), deve riconoscersi alla fattispecie qui dedotta la chiesta tutela cautelare.

E' evidentissimo, infatti, il danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente: il *periculum* è ravvisabile nella distanza enorme tra il luogo di residenza della ricorrente e la sede di assegnazione, con notevole pregiudizio, nonché il disagio che patirebbe la ricorrente, costretta a riorganizzare la propria vita familiare ed a distaccarsi dal proprio nucleo familiare. **La ricorrente, infatti, è madre di tre bambini Giulio Mirabella di 6 anni e le piccole Marta e Agnese Mirabella di appena tre anni, che subirebbero un grave pregiudizio dalla prolungata assenza della madre, per il tempo necessario allo svolgersi di un procedimento di merito.**

Inoltre, per il permanere in servizio a Bientina, comune a diverse centinaia di chilometri di distanza dalla propria residenza, la ricorrente sta affrontando notevoli sacrifici economici, esponendo a gravi disagi la propria famiglia.



Pertanto, si segnala, come nel caso in esame sussistano sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 cpc.

Sicché è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dalla ricorrente che – è palese – non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale della ricorrente ed alla loro stessa esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari.

Al riguardo, dunque, risulta palese come l'illegittima procedura e la conseguente erronea identificazione della sede di destinazione a seguito della procedura medesima da parte del Ministero abbia determinato e continui a determinare seri pregiudizi di natura patrimoniale e non solo in capo alla ricorrente.

L'irreparabilità del pregiudizio in relazione al diritto azionato si concretizza in ragione delle innumerevoli difficoltà di carattere economico e soprattutto inerenti la sfera degli affetti familiari che la ricorrente ha già affrontato ed affronta quotidianamente a causa dell'illegittima destinazione.

Infatti, sin qui la ricorrente ha confidato in un provvedimento di assegnazione provvisoria in Sicilia, che invece le è stato negato, sicché d'ora in poi il protrarsi della lontananza della ricorrente dai propri cari rischierebbe di compromettere in maniera irreversibile la serenità della vita familiare.

Senza dimenticare, quindi, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) "...che la



disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del *“principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione”*; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina...”.

Nel caso prospettato - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il buon diritto della ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria *“per equivalente”*.

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere dall'Amministrazione abbia creato grande nocumento alla ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno: una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

Pertanto, per quanto sopra esposto, nelle more della definizione nel merito del giudizio si

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale, ai sensi dell'art.700 c.p.c. di disapplicare, sospendere o annullare gli effetti in via cautelare ed urgente di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente e, per l'effetto



- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in Sicilia ambito 0009 o, in subordine, presso uno degli altri ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza, in ossequio al punteggio ad essa spettante per l'effetto dell'accoglimento della domanda cautelare spiegata.

*** **

Nel merito, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti e previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.2. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, ivi compresa, ove occorra e nei limiti di interesse l'O.M. 241 dell'8.04.2016,

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita sulla tipologia di posti di scuola primaria per cui ha titolo, sulla base del criterio del punteggio unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, ritenuta e dichiarata illegittima riserva/accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012;



- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in Sicilia presso l'ambito 0009 o, in subordine, presso uno degli altri ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza, in ossequio al punteggio ad essa spettante;

- in via subordinata, deliberata preliminarmente la rilevanza per il presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione, sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate e per le ragioni illustrate nel punto 4 del presente ricorso, indi **sospendere** il giudizio *de quo* ed **inviare** gli atti alla Corte Costituzionale, indi all'esito, sussistendone le condizioni, accogliere il presente ricorso;

In ogni caso

- disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente;

- per l'effetto, - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in Sicilia presso l'ambito 0009 o, in subordine, presso uno degli altri ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza, in ossequio al punteggio ad essa spettante per l'effetto dell'accoglimento della domanda.

Condannare, infine, le amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo la permanenza e/o movimentazione della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 nella provincia di Catania o, in subordine, alla stregua dei criteri



nell'ordine sopra elencati, negli ambiti delle provincie viciniori per come richiesto nella domanda di mobilità.

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile ed il contributo unificato versato è pari a 259,00 euro.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
EX ART. 151 C.P.C.**

L'orientamento della maggior parte dei Tribunali in materia di necessaria integrazione del contraddittorio, per la potenziale molteplicità del numero dei controinteressati, renderebbe quasi impossibile notificare loro il ricorso ai sensi dell'art.137 e segg. c.p.c., risultando assai più opportuna una differente notificazione che si chiede di disporre ai sensi dell'art.151 c.p.c.

Numerosi Tribunali del Lavoro sono inclini all'autorizzazione della notificazione ex art.151 c.p.c. mediante inserimento del ricorso in apposita area tematica del sito istituzione del MIUR.

Si produce copia dei seguenti documenti: Contratto a tempo indeterminato; Domanda di mobilità 2016/2017; Valutazione domanda di mobilità; Mail di notifica assegnazione incarico su Sede scolastica; Lettera di notifica mobilità 2017/2018; estratto docenti trasferiti nella Provincia di Catania in



fase B3; estratto trasferimenti regione Sicilia in fase B3; DM 356/2014;
OM 241/2016; CCNI mobilità, Tabella di valutazione titoli; CM 163/2000;
DM 267/2007; DM 83/2008; ordinanza Tribunale di Roma, 12.12.2016;
autocertificazione dello stato di famiglia.

Avv. Marika Ballarino

